

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2941}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FLAMIGNI, BOLDRINI, IOTTI LEONILDE, TORTORELLA ALDO, MALAGUGINI, FABBRI SERONI ADRIANA, DE SABBATA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, LAVAGNOLI, D'ALESSIO, DONELLI, MENICHINO, IPERICO, DULBECCO, FAENZI, TRIPODI GIROLAMO, MENDOLA GIUSEPPA, ARZILLI, TERRAROLI, LA BELLA, JACAZZI, TRIVA, SPAGNOLI

Presentata il 15 maggio 1974

Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I militari appartenenti ai Corpi di polizia, a differenza di quanto stabilito dal diritto positivo per tutti gli italiani, acquisiscono la maggiore età per potere contrarre matrimonio a 26 anni.

È una condizione di inferiorità per dei cittadini costretti ad osservare leggi e regole diverse da quelle in vigore per la collettività nazionale ed in contrasto con la Costituzione della Repubblica italiana.

Nel 1930 quando venne approvato da Mussolini il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza era prescritta una anzianità di servizio di 10 anni prima che marescialli, brigadieri, vicebrigadieri, guardie scelte e guardie potessero essere autorizzati al matrimonio. Allora per l'arruolamento nel Corpo i giovani dovevano avere compiuto 20 anni di età. Il 9 marzo 1936 il regio decreto

n. 450 stabiliva che i marescialli, i brigadieri e i vicebrigadieri potevano, senza limitazione alcuna, essere autorizzati a contrarre matrimonio; restava la limitazione per le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza che per potere inoltrare domanda di autorizzazione dovevano avere compiuto 8 anni di servizio effettivo alle dipendenze dello Stato.

Tre giorni dopo il decreto n. 1030 proposto da Mussolini, disponeva che gli ufficiali dell'esercito, della marina, della milizia portuaria, della milizia della strada in servizio permanente effettivo, in disponibilità, in aspettativa, o sospesi dall'impiego e gli ufficiali invalidi o mutilati in servizio sedentario, non potevano contrarre matrimonio senza avere prima ottenuto il regio assentimento; altrettanto dicasi per gli ufficiali dell'esercito e della marina collocati a disposizione ai sensi del-

le rispettive norme per l'avanzamento. Veniva poi stabilito che gli ufficiali dell'aeronautica dei ruoli naviganti non potevano ottenere il regio assentimento prima del compimento del 28° anno di età, mentre quelli della guardia di finanza al 25° anno e della marina solo dopo aver raggiunto il grado di tenente di vascello o corrispondente.

Il decreto del 14 marzo 1938, n. 882, aggiornava le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle forze armate dello Stato e nelle norme applicative emanate con decreto regio del 3 giugno 1938, n. 1562, veniva fissata la disposizione del deferimento al tribunale supremo militare per gli ufficiali che contraevano matrimonio senza il regio assentimento.

Con decreto del 2 maggio 1940 Mussolini emanava il regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'esercito, del CREM (Corpo reale equipaggi marittimi), dell'aeronautica, della guardia di finanza, dei sottufficiali, guardie scelte, guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia dell'Africa orientale.

Il 13 giugno 1940, subito dopo l'entrata in guerra dell'Italia, con un decreto che porta la dizione « dalla zona di operazione » viene portato a 25 anni il limite di età con cui le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzate a contrarre matrimonio.

Il succedersi nel decennio 1930-1940 dei numerosi regi decreti di cui noi abbiamo accennato solo ai più importanti, con i continui aggiornamenti di disposizioni, regolamenti e norme disciplinari, dimostra l'affannosa e travagliata azione autoritaria e le inevitabili difficoltà del fascismo nel voler comprimere e soffocare il diritto naturale del matrimonio per le proprie esigenze di politica militare e di Stato di polizia. Da notare che tra i Corpi speciali militari creati o riorganizzati dal fascismo solo la Milizia volontaria sicurezza nazionale, pure essa facente parte, in base ad una legge del 1926, delle forze armate in servizio di pubblica sicurezza assieme ai carabinieri e al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, non è stata soggetta ad alcun regolamento ufficiale per il matrimonio dei propri componenti. Altrettanto dicasi dell'OVRA, la polizia segreta: « la pupilla del Duce ».

Con il decreto luogotenenziale del 26 ottobre 1944, n. 507, il limite di età per ottenere il regio assentimento veniva portato a 25 anni per gli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e dell'aeronautica,

questi ultimi dovevano inoltre avere prestato almeno un anno di servizio effettivo.

Con altro decreto luogotenenziale del 1° febbraio 1945, n. 112, si riportò a 28 anni oppure a otto anni di anzianità di servizio il limite per gli ufficiali e le guardie di pubblica sicurezza per essere autorizzati a contrarre matrimonio.

Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione repubblicana, ma questo fatto non portò alla necessaria abrogazione di gran parte della legislazione monarchico-fascista nella materia da noi esaminata. Né impedì nel marzo 1956 l'approvazione di un disegno di legge proposto dal Governo tendente a regolamentare in maniera definitiva l'istituto della autorizzazione a contrarre matrimonio per i Corpi di polizia, che accolse i superati criteri della passata legislazione ed elevò a 30 anni il limite di età per la concessione della autorizzazione ai sottufficiali e al personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

Nel frattempo l'età per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è scesa da 20 a 18 anni.

La legge del 10 giugno 1964, n. 447, contenente norme per i volontari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e nuovi organici per i sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate, mentre stabiliva all'articolo 1 in anni sedici il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella marina e nell'aeronautica, all'articolo 4 stabiliva il compimento del 25° anno di età come limite per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio per i sottufficiali in servizio permanente, per i militari volontari delle stesse forze armate (esclusa sempre l'Arma dei carabinieri).

Una legge del 29 settembre 1964, n. 860, ha riportato a 28 anni il limite di età in cui i sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri possono presentare domanda per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

Una successiva legge del 1° marzo 1965, n. 117, ha stabilito lo stesso limite di 28 anni anche per i brigadieri, vicebrigadieri ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

Per i brigadieri, vicebrigadieri, appuntati e guardie degli agenti di custodia l'articolo 10 della legge 4 agosto 1971, n. 607, ha stabilito

il limite di età di 25 anni per poter contrarre matrimonio.

Il Parlamento della Repubblica solo dopo oltre 23 anni dall'approvazione della Costituzione, ha abrogato con la legge 9 ottobre 1971, n. 908, le disposizioni che prescrivevano l'autorizzazione ministeriale per contrarre matrimonio per gli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia. È stato così compiuto un primo passo nel superamento di norme stabilite dalla monarchia e dal fascismo.

I sottufficiali e le guardie di pubblica sicurezza anche dopo aver raggiunto l'età di 28 anni per poter contrarre matrimonio dovevano presentare domanda al Ministro dell'interno e ricevere da questi, o da un suo delegato, l'autorizzazione. Se celebravano il matrimonio senza autorizzazione cadevano dal servizio. Questi cittadini in possesso di tutti i requisiti per fare parte di un organismo che gli affida funzioni che richiedono il più elevato senso di responsabilità: tutori della legge, dell'ordine e della sicurezza collettiva, ufficiali di polizia giudiziaria, non erano ritenuti idonei a scegliersi liberamente la sposa! Spettava alle autorità decidere con giudizio insindacabile sulla convenienza della progettata unione e sull'accoglimento delle domande presentate dopo avere raccolto, in via riservata a mezzo dei carabinieri e della prefettura, gli elementi informativi riguardanti la posizione sociale, la condotta morale e politica, le condizioni di salute sul conto della promessa sposa e dei familiari.

Con la legge 14 giugno 1973, n. 404, il Parlamento ha ridotto da 28 a 26 anni il limite di età prescritto per il matrimonio dei brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza. Inoltre ha abolito la disposizione che richiedeva per il matrimonio degli ufficiali dell'aeronautica il compimento di determinati periodi di servizio.

Da notare che nelle forze armate dell'esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della marina e dell'aeronautica vige lo stesso limite di 25 anni per l'autorizzazione a contrarre matrimonio per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa. Nei Corpi di polizia, invece, delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, e nell'Arma dei carabinieri vi è una differenza tra ufficiali, i quali, al pari di tutti gli ufficiali delle forze armate sono soggetti alle disposizioni del regio decreto 3 giugno 1938, n. 1562, e possono essere autorizzati a contrarre matrimonio all'età di 25 anni, men-

tre invece i sottufficiali e i militari di truppa debbono attendere il compimento del 26° anno.

Durante la discussione della legge n. 404 del 1973 parlamentari di tutti i partiti democratici hanno auspicato la progressiva riduzione e il superamento di tutte le norme limitatrici della facoltà di contrarre matrimonio. È stato anche constatato che le esigenze di servizio non sono tali da impedire la radicale soluzione del problema e che l'efficienza delle forze armate e dei corpi di polizia non riceve alcun danno dalla soppressione dei limiti di età per il matrimonio dei militari.

Per noi tali limiti costituiscono una violenza: una violenza contro natura e contro il principio costituzionale del diritto di famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio. La costituzione della famiglia presuppone una scelta responsabile che deve essere effettuata in piena libertà perché deve essere sorretta dalla piena partecipazione e poggiare sul libero consenso dei coniugi. Ogni ingerenza nel limitare tale libertà a chi ha raggiunto lo sviluppo psichico e la coscienza della responsabilità del matrimonio e dei doveri conseguenti, colpisce uno dei diritti più vitali dell'individuo e del consorzio civile, qual è il diritto al matrimonio, e non può che nuocere alla formazione della famiglia.

Vi proponiamo quindi l'abrogazione di disposizioni e norme che affondano la loro radice nel regime della monarchia e del fascismo da tempo superato nella coscienza democratica e civile del popolo. Esse sono causa di situazioni drammatiche per coloro che le debbono subire e patire.

Infatti drammatiche sono le condizioni di vita di quelle guardie di pubblica sicurezza che contraggono matrimonio religioso segretamente, con la concessione da parte delle autorità ecclesiastiche della dispensa dalla pubblicazione degli atti matrimoniali, oppure di quelle guardie che hanno figli naturali o famiglie clandestine e sono costretti a fruire del trattamento economico ed assistenziale concesso ai celibi anziché ai coniugati e affrontano così notevoli sacrifici morali e materiali.

A dimostrazione di quanto sia sentita dalle giovani guardie di pubblica sicurezza l'aspirazione di potersi sposare senza dover attendere particolari limiti di età, ricordiamo che tale rivendicazione fu uno dei moventi che spinse una sessantina di guardie di pubblica sicurezza del primo reparto mobile di Torino ad organizzare, il 21 ottobre 1971, una clamorosa manifestazione di protesta, una marcia silen-

ziosa per le vie della città e davanti alla prefettura. I promotori di quella manifestazione sono poi stati condannati in modo duro e severo dal tribunale militare. Ma il senso dello Stato non si può affermare imponendo la rigida applicazione di vecchi regolamenti fascisti e di norme contrastanti con i diritti costituzionali.

Le restrizioni e le discriminazioni imposte ai militari e alle forze di polizia contro il diritto a formarsi una famiglia hanno conseguenze negative sul rendimento in servizio e, a volte, anche sul comportamento morale dei

giovani militarizzati. Danneggia altresì gli organici di polizia. Basti pensare al fenomeno degli esodi volontari, in continuo aumento, sia tra le guardie di pubblica sicurezza, sia tra i carabinieri. Il provvedimento che proponiamo si ispira anche alle esigenze del miglioramento dei servizi a cui sono preposti i giovani militarizzati.

Noi ci auguriamo che il Parlamento voglia al più presto rendere giustizia ad una categoria a cui debbono essere garantiti gli stessi diritti che sono di tutti i cittadini della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il personale in servizio nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, della polizia femminile, del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri e nelle forze armate può contrarre matrimonio a prescindere dal raggiungimento di una particolare età o di una particolare anzianità di servizio.

L'aver contratto matrimonio non può comportare il proscioglimento o la decadenza dal servizio, del personale di cui al comma precedente.

Per l'ammissione in servizio, l'assunzione e l'avanzamento del personale non è richiesto il requisito del celibato o della vedovanza senza prole.

Ogni norma contraria alla presente legge è abrogata.